

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

LEGGE 24 GIUGNO 1923 N. 1395 (stralcio) (*)

TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

(G.U. 17-7-1923, n. 167)

Art. 1.

Il titolo di ingegnere (1) e quello di architetto (2) spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'art. 12.

Art. 2.

Sono istituiti l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti in ogni provincia, e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti.

Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l'iscrizione.

Art. 3.

Sono iscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 della legge 8-6-1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del Regio decreto n. 485 in data 6-9-1902 (3).

Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessità o d'utilità evidente, possono, le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi, essere affidate a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio consiglio dell'ordine che esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- 2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
- 3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della legge 8-6-1874, n. 1938 in quanto siano applicabili.

— Omissis —

Si omettono gli artt. 6÷11 che dettano norme sull'emanando regolamento (Regio decreto 10-1925, n. 2537) e norme transitorie.

Art. 12.

Agli iscritti nell'albo a norma degli artt. 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

(*) Si riportano gli articoli di maggiore interesse.

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 31-1-1960, n. 53 (modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28-8-1960), n. 1445), sul riordinamento degli studi delle facoltà di ingegneria prevede le seguenti lauree: ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti), ingegneria meccanica, ingegneria aeronautica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare.

(2) Laurea in architettura, ai sensi del Regio decreto 30-9-1938, n. 1652.

(3) La legge n. 485 del 1902 riguarda l'abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile.

REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1925 N. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto

. (G.U. 15-2-1926, n. 37)

Capo I

DELL'ALBO

Art. 1.

[1] In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo.

Art. 2.

[1] Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

[2] Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di Appello.

Art. 3.

[1] L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (1), la residenza.

[2] La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ciascun nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione

[3] Chi si trova nell'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4.

[1] Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del Regio decreto 31-12-1923, n. 2909 (2) salve le disposizioni dell'art. 60 del presente regolamento.

[2] Potranno essere iscritti nell'albo a termini dell'art. 3, capoverso, della legge 24-6-1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione, ai sensi del Regio decreto 6-9-1902, n. 485 (3).

Art. 5.

[1] Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del Regio decreto 31-12-1923, n. 2909 (4) ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24-6-1923, n. 1395, e del presente regolamento.

[2] Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge 24-6-1923, n. 1395, salva comunque l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art. 56 del presente regolamento.

Art. 6.

[1] Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7.

[1] La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo (5) e munita dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- c) certificato di residenza;
- d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- e) certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;
- f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione altro albo d'ingegnere o di architetto.

[2] Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8-6-1874, n. 1938 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale.

Art. 8.

[1] Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell'albo.

[2] La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9.

[1] La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della Repubblica.

Art. 10.

[1] Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione.

[2] Entro il medesimo termine può ricorrere anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale, nel caso in cui ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 11.

[1] L'assemblea generale delibera su ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell'ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell'assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria dell'assemblea.

Art. 12.

[1] La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell'art. 28.

[2] Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell'ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

[3] Alle notifiche delle deliberazioni dell'assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all'art. 9.

Art. 13.

[1] Contro le deliberazioni dell'assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore della Repubblica, alla commissione centrale di cui all'articolo seguente.

Art. 14.

— Omissis —

L'art. 14 è stato abrogato, a partire dal 26 agosto 2005, dall'art. 10 del D.P.R. **8-7-2005, n. 169 . TS**

Art. 15.

[1] Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Art. 16.

[1] La impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all'interessato la deliberazione dell'assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore della Repubblica.

[2] La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 17.

[1] Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Art. 18.

[1] Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

[2] L'ammontare delle spese viene determinato dal consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

[3] I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19.

[1] Il consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20.

[1] La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualsiasi titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21.

[1] Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare in conformità del precedente art.10.

[2] Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato art. 10.

Art. 22.

[1] Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Art. 23.

[1] L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi

sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, e dell'istruzione, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine.

[2] Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno e dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

[3] Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno anche comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24.

[1] Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti.

[2] Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18.

[3] Avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25.

[1] Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

[2] L'iscrizione in albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Capo II

DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I

Dell'ordine

Art. 26.

[1] La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

[2] La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27.

[1] Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

«[2] Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo» (7) **TS** .

[3] Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

[4] Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.

[5] Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28.

[1] La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza.

[2] Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti.

[3] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

[4] Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

Sezione II
Del consiglio dell'ordine

Art. 29.

[1] Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

— Omissis —

Si omettono gli artt. 30-34 relativi alla elezione del consiglio. Vedere in proposito il [D. Leg. Lgt. 23-11-1944, n. 382](#).

Art. 35.

[1] Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Art. 36.

[1] Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Art. 37.

[1] Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

- 1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- 2) prende i provvedimenti disciplinari;
- 3) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria;
- 4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ciascun iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
- 5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;
- 6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38.

[1] Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.

[2] In caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice- presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39.

[1] Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

[2] In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40.

[1] Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

[2] Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
- b) registro contabile di entrata e di uscita;
- c) registro dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio dell'ordine.

[3] In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Art. 41.

[1] Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione fino alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 42.

[1] Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III

DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 43.

[1] Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44.

[1] Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

[2] In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo scarico.

[3] Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

[4] Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45.

[1] Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;
- 4) la cancellazione dall'albo.

[2] L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

[3] Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

[4] La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

[5] La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46.

[1] Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

[2] Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8-6-1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47.

[1] Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

[2] La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48.

[1] Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

[2] Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine entro cinque giorni.

[3] Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato che al procuratore della Repubblica, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49.

[1] L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniero, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

[2] Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio.

[3] Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50.

[1] Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

Capo IV

DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51.

[1] Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Art. 52.

[1] Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

[2] Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20-6-1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti (6), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53.

[1] Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 24-6-1923, n. 1395.

— Omissis —

L'art. 54 viene omissis perché relativo a coloro che avevano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere prima del 31 dicembre 1925.

L'art. 55 relativo a disposizioni su opere di rilevante importanza, è stato abrogato, a partire dal 18 agosto 2002, dall'art. 7, comma 6, della legge 1-8-2002, n. 166 . **TS**

Art. 56.

[1] Le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della legge 24-6-1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell'albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

[1] Gli ordini degli ingegneri e degli architetti e dei rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di grazia e giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la corte di appello e dei procuratori della repubblica.

[2] Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla corretta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli ordini ed ai rispettivi consigli.

[3] Il Ministro per la giustizia, sentito il parere del consiglio di Stato, può sciogliere il consiglio dell'ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

[4] In tal caso, le attribuzioni del consiglio sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, che, nel termine di tre mesi, deve convocare l'assemblea generale dell'ordine per la elezione del consiglio.

[5] Qualora il consiglio dell'ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del tribunale provvede alla temporanea conservazione dell'archivio e dell'attività patrimoniale dell'ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti.

Art. 58.

[1] Quando nel presente regolamento si fa menzione di un'autorità giudiziaria, s'intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell'ordine.

[1] Le sezioni distaccate delle Corti di Appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di Appello, in base all'art. 48 del regio decreto 30-12-1923, n. 2786.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

— Omissis —

Gli artt. 59 ÷ 61 vengono omessi perché relativi a coloro che avevano conseguito la laurea prima del 31 dicembre 1925.

Art. 62.

[1] Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

[2] I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

[3] Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

— omissis—

I commi 4 e 5 sono stati abrogati, a partire dal 23 maggio 1999, dall'art. 18, comma 1, della legge **11-2-1994, n. 109**, così come sostituito dall'art. 13 della legge 17-5-1999, n. 144.

Art. 63.

Per funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

— Omissis —

Gli artt. 64 ÷ 74 vengono omessi perché relativi a disposizioni transitorie oramai superate.

(1) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2-5-1957, n. 432, la paternità deve essere sostituita dal luogo e data di nascita.

(2) L'esame di Stato ora disciplinato dal decreto ministeriale 9-9-1957 (*Gazzetta Ufficiale* 2-11-1957, n. 271).

(3) La legge n. 485 del 1902 riguarda l'abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile.

(4) L'esame di Stato ora disciplinato dal decreto ministeriale 9-9-1957 (*Gazzetta Ufficiale* 2-11-1957, n. 271).

(5) L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.

(6) Trattasi della legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico; vedi ora legge **1-6-1939, n. 1089** .

(7) Comma così modificato, a partire dal 26 agosto 2005, dall'art. 10 del D.P.R. **2-7-2005, n. 169** .

LEGGE 25 APRILE 1938 N. 897 (stralcio)

NORME SULLA OBBLIGATORietà DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI.

(G.U. 7-7-1938, N. 152)

Art. 1.

[1] Gli ingegneri, gli architetti, e chimici i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2. (1)

[1] Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

— Omissis —

Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal decreto legislativo luogotenenziale **23-11-1944 n. 382** .

(1) La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 326 del 29-6/8-7-1992 (G.U. 15-7-1992, n. 30 - suppl.), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

(G.U. 16-12-1939, n. 291)

Art. 1.

[1] Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

[2] L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati **(1)** .

— Omissis —

L'art. 2 viene omissis perché abrogato dall'art. 24, comma 1, della legge 7-8-1997, n. 266 **TS** .

Art. 3.

[1] Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

— Omissis —

Si omettono gli artt. 4 e 5, perché abrogati dalla legge 11-1-1979, n. 12 **TS**.

Art. 6.

[1] Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle disposizioni dello stesso articolo. Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1.

[2] Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta. Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

Art. 7.

[1] Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:

a) i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 6, primo comma, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 **(2)** ;

b) i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'art. 4 e dell'art. 5, secondo comma, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 **(3)** .

[2] I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a lire 80.000 **(3)** .

Art. 8.

[1] Con decreti reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31-1-1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.

(1) Secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 7-8-1997, n. 266, il Ministro di Grazia e Giustizia fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni, a partire dall'11 agosto 1997, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

(2) Sanzione così aggiornata dall'art. 114, primo comma, della legge 24-11-1981, n. 689. In base all'art. 10 della medesima legge l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

(3) Importi così elevati dall'art. 3, legge 12-7-1961, n. 603.

CODICE CIVILE 1942
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI.

«Capo XIV- bis . (1)

DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE

Art. 1469- bis .

CLAUSOLE VESSATORIE NEL CONTRATTO TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE

«[1] Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, nonostante la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto» **(2)** .

[2] In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

[3] Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento parziale o totale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

7) riconoscere soltanto al professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle obbligazioni suddette al rispetto di particolari formalità;

16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente alla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. fatto salvo il disposto dell' **art. 1355** .

[4] Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:

1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

[5] Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

[6] I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

[7] I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Art. 1469- ter .

ACCERTAMENTO DELLA VESSATORIETÀ DELLE CLAUSOLE

[1] La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto stesso o di un altro collegato o da cui dipende.

[2] La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

[3] Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riprodotte di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

[4] Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

[5] Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 1469- quater .

FORMA E INTERPRETAZIONE

[1] Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o alcune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

[2] In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

«[3] La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'art. 1469-sexies». (3)

Art. 1469- quinquies .

INEFFICACIA

[1] Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 1469- bis e 1469- ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.

[2] Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento parziale o totale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausola che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

[3] L'inefficacia opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

[4] Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della dichiaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.

[5] inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata «dal presente capo» (4) , laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 1469- sexies .

AZIONE INIBITORIA

[1] Le associazioni rappresentative dei professionisti e dei consumatori e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano «o che raccomandano l'utilizzo di» (5) TS condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.

[2] L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli artt. 669- bis e seguenti del codice di procedura civile.

[3] Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale».

Art. 2229.

ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230.

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALI

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231.

MANCANZA D'ISCRIZIONE

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore di opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232.

ESECUZIONE DELL'OPERA

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è compatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233.

COMPENSO

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Art. 2234.

SPESE E ACCONTI

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235.

DIVIETO DI RITENZIONE

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236.

RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE D'OPERA

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237.

RECESSO

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238.

RINVIO

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività Organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

— Omissis —

Art. 2578.

PROGETTI DI LAVORI

All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

(1) Capo aggiunto dall'art. 25 della legge 6-2-1996, n. 52 relativo all'attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(2) Comma così modificato, a partire dal 2 febbraio 2000, dall'art. 25, primo comma, della legge 21-12-1999, n. 526.

(3) Comma aggiunto, a partire dal 2 febbraio 2000, dall'art. 25, secondo comma, della legge 21-12-1999, n. 526.

(4) Parole così sostituite, a a partire dal 2 febbraio 2000, dall'art. 25, terzo comma, della legge 21-12-1999, n. 526.

(5) Parole aggiunte dall'art. 6 della legge 3-2-2003, n. 14 , con effetto dal 22 febbraio 2003.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944 N. 382 (*)

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI

(G.U. 23-12-1944, N. 98)

Capo I

DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Art. 1.

[1] Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del Regio decreto-legge 24-1-1924, n. 103. Il Consiglio è formato di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2.

[1] I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

[2] Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui invoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

[3] I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

«[1] L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere anche dato avviso con annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni» (3) **TS**.

[2] Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[3] L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

[4] L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

[1] Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

[2] Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

[1] Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

[2] In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6.

[1] Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

[1] Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

[2] Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

[3] Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (1).

Art. 8.

[1] Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

[2] In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

[3] Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

[4] Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

[1] Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non sia avvenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II
DELLE COMMISSIONI CENTRALI

Art. 10.

[1] Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

[2] La Commissione centrale è formata da un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

[1] Nelle elezioni previste dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a 200 iscritti, un voto per ogni 200 iscritti, fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

[2] In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

[3] Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

[1] Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

[2] Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

[1] I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

[2] Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

[3] In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

[4] I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14. (2)

[1] I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

[2] Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15.

[1] I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

[2] Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

[3] Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

[4] Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16.

[1] Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

[2] In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17.

[1] Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

— Omissis —

Si omettono i capi IV e V contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.

(*) A decorrere dal 26 agosto 2005, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. **8-7-2005, n. 169**, non si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri le disposizioni di cui all'art. 1, comma primo, secondo periodo; art. 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; art. 3; art. 4; art. 5; art. 10, commi primo, dalle parole "e sono" fino alla parola "professione", e secondo; art. 11; art. 12; art. 13; art. 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo del presente decreto.

(1) A tale proposito l'art. 2 della legge 3-8-1949, n. 536 detta:

«I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattati di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute».

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 284 del 19-12-1986 (G.U. 31-12-1986, n. 61/bis), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 14, seconda comma, sollevata in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

(3) Comma così sostituito, a partire dal 15 maggio 2005, dall'art. 2, comma 4-quinquies, della legge **14-5-2005, n. 80**.

DECRETO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA 1 OTTOBRE 1948

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri/architetti.

(G.U. 5-11-1949, N. 258)

Art. 1.

[1] Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata.

[2] Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

[1] Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita.

Art. 3.

[1] Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4.

[1] irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

Art. 5.

[1] Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

[2] Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

[3] L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

[4] Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

[5] Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

[6] Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine o Collegio al Consiglio nazionale.

[7] Il Consiglio dell'Ordine o Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6.

[1] Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nina del relatore.

Art. 7.

[1] Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

[2] Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salvo in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8.

[1] Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

[2] Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

[3] Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

[4] Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

[1] La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10.

[1] La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

[2] La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista, e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11.

[1] Il segretario redige processo verbale delle sedute.

[2] Il processo verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12.

[1] In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13.

[1] in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14.

[1] I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini o Collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.

LEGGE 3 AGOSTO 1949 N. 536 (1)

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

(G.U. 24-8-1949, n. 193)

Art. 2.

[1] I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23-11-1944, n. 382, a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, devono essere versati nel termine stabilito dai consigli medesimi.

[2] Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

[3] La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del consiglio professionale, qualora l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

(1) Della presente legge si riporta in solo art. 2 che interessa anche gli Ordini professionali dei tecnici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980 N. 382

INGEGNERI DOCENTI - INCOMPATIBILITA' CON LA LIBERA PROFESSIONE - 'RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, RELATIVA FASCIA DI FORMAZIONE NONCHE' SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

(Suppl. Ord. alla G.U. 31-07-1980, N. 209 – suppl.)

ART. 11 (MODIFICATO DALLA L. 118/89 E L. 705/85)

Tempo pieno e tempo definito.

L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito (4/b).

Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterna e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (4/c);

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale (4/d);

c) da titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina (4/e).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI - UFFICIO VII

Prot. n. 708003002F56/995U 14 marzo 2000

A tutti i Consigli Nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia - LORO SEDI

Oggetto: interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale.

Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste in merito all'interpretazione da dare all'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 (*) – ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell'interpretazione delle norme di legge -, si ritiene opportuno osservare quanto segue.

Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della L. n. 526/99, pur facendo parte della "legge comunitaria" - che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.

L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea.

A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.

Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede principale dei suoi affari. E' nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.

Peraltro, escludendo che l'art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.

Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della l. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea. Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Stefano Racheli

(*)Art. 16 - Norme in materia di domicilio professionale

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

(Legge 21 dicembre 1999, n. 526 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999)

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001 N. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

(G.U. 17-8-2001, n. 190 - suppl.)

Sommario

Articoli pubblicati

Titolo dell'articolo

Art. 1.	Ambito di applicazione
Art. 2.	Istituzione di sezioni negli albi professionali
Art. 3.	Istituzione di settori negli albi professionali
Art. 4.	Norme organizzative generali
Art. 5.	Esami di Stato
Art. 6.	Tirocinio
Art. 7.	Valore delle classi di laurea
Art. 8.	Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento
Art. 9.	Attività professionali
Artt. 10/44.	- omissis -
Art. 45.	Sezioni e titoli professionali
Art. 46.	Attività professionali
Art. 47.	Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
Art. 48.	Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
Art. 49.	Norme finali e transitorie
Artt. 50/55.	- omissis -

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, chimico, biologo, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

[2] Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2.

Istituzione di sezioni negli albi professionali

[1] Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

[2] Ove previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

[3] L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3.

Istituzione di settori negli albi professionali

[1] I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

[2] Ove previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

[3] Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della medesima sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

[4] Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

[5] Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4.

Norme organizzative generali

[1] Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, primo comma, nel caso in cui vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

[2] Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono esclusivamente adottati dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

[3] Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, diciottesimo comma, legge 14-1-1999, n. 4 (1) , e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nel primo e secondo comma (11) .

Art. 5.

Esami di Stato

[1] Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

[2] Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

[3] Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

[4] Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.

Tirocinio

[1] Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi in base a modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

[2] Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7.

Valore delle classi di laurea

[1] I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

[2] I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8.

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

[1] Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel Titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, novantacinquesimo comma, legge 15-5-1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al Titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

[2] Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano detto titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

[3] I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Titolo II

DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 9.

Attività professionali

[1] L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

— Omissis —

Capo IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45.

Sezioni e titoli professionali

[1] Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

[2] Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

[3] Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

[4] L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46.

Attività professionali

[1] Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'art. 45, primo comma:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di impianti industriali, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

[2] Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel terzo comma, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, secondo comma, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal primo comma, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative ovvero sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

[3] Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, secondo comma:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

[1] L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

[2] Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2) classe 28/S - Ingegneria civile;

3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 27/S - Ingegneria chimica;

4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

- 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
- 9) classe 37/S - Ingegneria navale;
- 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

- 1) classe 23/S - Informatica;
- 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
- 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
- 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
- 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
- 7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

[3] L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

[4] Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

[5] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

[1] L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

[2] Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
- b) per il settore industriale:
 - 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
- c) per il settore dell'informazione:
 - 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

[3] L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

[4] Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della medesima sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49.

Norme finali e transitorie

[1] Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, ovvero nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

[2] Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

[3] Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

— Omissis —

Il presente decreto, entra in vigore il 2 settembre 2001.

Allegato

TABELLA A
(art. 8, comma 3)

Albo professionale	Diplomi universitari
Dottore agronomo e dottore forestale Sezione B	Biotechnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Agrotecnico	Biotechnologie agro-industriale Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni animali Produzioni vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticoltura ed enologia
Architetto Sezione B Settore architetto tecnico Settore pianificatore tecnico	Edilizia Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno Operatore tecnico ambientale Sistemi informativi territoriali Tecnico di misure ambientali Valutazione e controllo ambientale
Assistente sociale	Servizio sociale
Attuario Sezione B	Moneta e finanza Scienze assicurative Tecniche finanziarie e assicurative
Biologo Sezione B	Analisi chimico-biologiche Biologia Biotechnologie industriali Tecnici in biotechnologie Tecnico dello sviluppo ecocompatibile Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Chimico Sezione B	Analisi chimico-biologiche Chimica Tecnologie farmaceutiche Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
Geologo Sezione B	Geologia Geologia per la protezione dell'ambiente Prospettore geologico
Geometra	Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali
Ingegnere	Economia e ingegneria delle qualità

<p>Sezione B Settore civile e ambientale Settore industriale Settore dell'informazione</p>	<p>Edilizia Ingegneria civile Ingegneria dell'ambiente e delle risorse Ingegneria delle infrastrutture Ingegneria Ingegneria per l'ambiente a il territorio edile Ingegneria aerospaziale Ingegneria biomedica Ingegneria chimica Ingegneria dei materiali Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettrica con teledidattica Ingegneria energetica Ingegneria industriale Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria logistica e della produzione – orientamento tessile Ingegneria meccanica Produzione industriale Scienza e ingegneria dei materiali Tecnologie industriali e dei materiali Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria dell'automazione Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Ingegneria logistica e della produzione Economia e ingegneria della qualità Ingegneria biomedica</p>
<p>Perito agrario</p>	<p>Biotecnologie agro-industriali Economia e amministrazione delle imprese agricole Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura Produzione animali Produzione vegetali Tecniche forestali e tecnologie del legno Viticultura ed enologia</p>
<p>Perito industriale</p>	<p>Edilizia Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria meccanica Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria energetica Metodologie fisiche Analisi chimico-biologiche Chimica Informatica Ingegneria aerospaziale Ingegneria chimica Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria informatica Scienze e tecniche cartarie Tecnologie alimentari</p>

(1) La legge 14-1-1999, n. 4 concerne "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

(2) La legge 10-2-1992, n. 152 reca "Modifiche ed integrazioni alla legge 7-1-1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale".

(3) La legge 20-6-1909, n. 364 disciplina "Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti".

(4) La legge 9-2-1942, n. 194 riguarda "Disciplina giuridica della professione di attuario".

(5) La legge 20-3-1975, n. 70 reca "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".

(6) I DD. Leg. 17-3-1995, n. 174 e 175 riguardano rispettivamente "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita" e "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita".

(7) Il D. Leg. 26-5-1997, n. 173 concerne "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".

(8) La legge 18-2-1989, n. 56 disciplina "Ordinamento della professione di psicologo".

(9) La legge 10-2-2000, n. 30 reca "Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

(10) Il D.M. 31-10-2000, n. 436 prevede "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17-5-1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)".

(11) Ai sensi dell'art. 4 della legge **1-8-2002, n. 173** sino alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione vigente alla data del 12 giugno 2002. L'art. 19-decies della legge **27-12-2004, n. 306** ha prorogato al 30 giugno 2005 il suddetto termine del 31 dicembre 2004.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 LUGLIO 2005 N. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

(G.U. 26-8-2005, n. 198)

Sommario

Articoli pubblicati	Titolo dell'articolo
Art. 1.	Ambito di applicazione
Art. 2.	Composizione dei consigli territoriali
Art. 3.	Elezione dei consigli territoriali
Art. 4.	Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
Art. 5.	Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'Ordine
Artt. 6/8.	- omissis -
Art. 9.	Procedimenti disciplinari
Art. 10.	Abrogazioni
Art. 11.	Entrata in vigore

Art. 1.

Ambito di applicazione

[1] Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2.

Composizione dei consigli territoriali

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'art. 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

[2] I predetti consigli sono composti secondo quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

[3] I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

[4] I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

[5] Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3.

Elezione dei consigli territoriali

[1] L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al terzo comma. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

[2] Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

[3] L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, anche, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[4] L'avviso di cui al terzo comma contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

[5] In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del quattordicesimo comma, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal settimo comma.

[6] Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono inviate immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

[7] È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

[8] Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

[9] Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

[10] L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

[11] L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del dodicesimo comma. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

[12] Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

[13] Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

[14] Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

[15] I tempi della seconda e terza votazione di cui al quattordicesimo comma sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

[16] Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

[17] Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

[18] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti fra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

[19] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

[20] Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4.

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

[1] Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

[2] Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Art. 5.

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'art. 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

[2] I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

[3] Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

[4] Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

[5] All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del sesto comma, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. A ciascun nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

[6] Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

[7] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

[8] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

[9] Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi in base al presente regolamento.

[10] Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

[11] Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del presente regolamento.

— Omissis —

Art. 9.

Procedimenti disciplinari

[1] Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

[2] Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

[3] In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

[4] In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla

sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto unicamente dagli appartenenti alla sezione A.

Art. 10.

Abrogazioni

— Omissis —

L'art. 10 viene omesso perché abrogativo di alcuni articoli delle seguenti norme: D.lgt. 23-11-1944, n. 382, legge 7-1-1976, n. 3, D.P.R. 30-4-1981, n. 350, R.D. 23-10-1925, n. 2537, D.M. 11-10-1994, n. 615, legge 9-2-1942, n. 194, legge 24-5-1967, n. 396, legge 25-7-1966, n. 616 e legge 12-11-1990, n. 339, in parte da direttamente coordinati.

Art. 11.

Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2005.

Allegato 1

(previsto dagli artt. 2, comma 2 e 5, comma 1)

TABELLA GENERALE					
Iscritti all'albo		Numero dei componenti del consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1	<100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	dal 29,01% al 43%
			4	3	dal 43,01% in poi
2	>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	dal 22,01% al 33%
			6	3	dal 33,01% al 44%
			5	4	dal 44,01% in poi
3	>500 <1500	11	10	1	Fino al 18%
			9	2	dal 18,01% al 27%
			8	3	dal 27,01% al 36%
			7	4	dal 36,01% al 45%
			6	5	dal 45,01% in poi
4	>1500	15	14	1	Fino al 13%
			13	2	dal 13,01% al 20%
			12	3	dal 20,01% al 27%
			11	4	dal 27,01% al 33%
			10	5	dal 33,01% al 40%
			9	6	dal 40,01% al 47%
			8	7	dal 47,01% in poi

Allegato 2

(previsto dell'art. 5, comma 4)

Iscritti	voti
Fino a 100	1
Da 101 a 399	2
Da 400 a 599	3

Da 600 a 899	4
Da 900 a 1199	5
Da 1200 a 1499	6
Da 1500 a 1799	7
Da 1800 a 2099	8
Da 2100 a 2399	9
Da 2400 a 2699	10
Da 2700 a 2999	11
Da 3000 a 3299	12
Da 3300 a 3599	13
Da 3600 a 3899	14
Da 3900 a 4199	15
Da 4200 a 4499	16
Da 4500 a 4799	17
Da 4800 a 5099	18
Da 5100 a 5399	19
Da 5400 a 5699	20
Da 5700 a 5999	21
Da 6000 a 6299	22
Da 6300 a 6599	23
Da 6600 a 6899	24
Da 6900 a 7199	25
Da 7200 a 7499	26
Da 7500 a 7799	27
Da 7800 a 8099	28
Da 8100 a 8399	29
Da 8400 a 8699	30
Da 8700 a 8999	31
Da 9000 a 9299	32
Da 9300 a 9599	33
Da 9600 a 9899	34
Da 9900 a 10199	35
Da 10200 a 10499	36
Da 10500 a 10799	37
Da 10800 a 11099	38
Da 11100 a 11399	39
Da 11400 a 11699	40
Da 11700 a 11999	41
Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti.	

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2012 N. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(G.U. 14-8-2012, n. 189)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Definizione e ambito di applicazione

[1] Ai fini del presente decreto:

a) per "professione regolamentata" si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per "professionista" si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

[2] Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2.

Accesso ed esercizio dell'attività professionale

[1] Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'art. 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espressa previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

[2] L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

[3] Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

[4] Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

Art. 3.

Albo unico nazionale

[1] Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

[2] L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4.

Libera concorrenza e pubblicità informativa

[1] È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

[2] La pubblicità informativa di cui al primo comma dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

[3] La violazione della disposizione di cui al secondo comma costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6-9-2005, n. 206, e 2-8-2007, n. 145.

Art. 5.

Obbligo di assicurazione

[1] Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

[2] La violazione della disposizione di cui al primo comma costituisce illecito disciplinare.

[3] Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al primo comma, l'obbligo di assicurazione di cui al presente art. acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Tirocinio per l'accesso

[1] Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'art. 9, sesto comma, del decreto legge 24-1-2012, n. 1, convertito dalla legge 24-3-2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

[2] Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al quarto comma, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

[3] Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

[4] Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni fra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del

tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'art. 9, sesto comma, del decreto legge 24-1-2012, n. 1, convertito dalla legge 24-3-2012, n. 27 .

[5] Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

[6] Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'art. 9, quarto comma, ultimo periodo, del decreto legge 24-1-2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-2012, n. 27 .

[7] L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

[8] I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

[9] Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

[10] Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al nono comma, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

[11] Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del nono comma sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

[12] Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al secondo comma.

[13] Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

[14] Le disposizioni del presente art. si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'art. 9, sesto comma, del decreto legge 24-1-2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24-3-2012, n. 27 .

Art. 7.

Formazione continua

[1] Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e

costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

[2] I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del primo comma, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante allo scopo di acquisire il parere vincolante dello stesso.

[3] Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

[4] Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

[5] L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

[6] Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

[7] Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8.

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

[1] Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

[2] I consigli di disciplina territoriali di cui al primo comma sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

[3] Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

[4] Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

[5] All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del terzo comma, in quanto compatibili.

[6] I consigli di disciplina territoriale restano in carica per lo stesso periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

[7] Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

[8] I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

[9] Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui al settimo e ottavo comma sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

[10] Sino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui al comma precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

[11] Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

[12] Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

[13] Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

[14] Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

— *Omissis* —

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12.

Disposizione temporale

[1] Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

[2] Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 13-8-2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14-9-2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

Art. 13.

Invarianza finanziaria

[1] Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

Art. 14.

Entrata in vigore

[1] Il presente decreto entra in vigore il 15 agosto 2012.

PROVVEDIMENTO C.N.I. 21 GIUGNO 2013

(Consiglio Nazionale Ingegneri)

Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale.

Art. 1.

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

[1] In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Art. 2.

Definizioni

[1] Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

"Professione": così come definita all'art. 1, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 ;

"Professionista": così come definito all'art. 1, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 ;

"Competenza professionale": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Ingegnere;

"Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

"Formazione professionale continua": processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere;

"Apprendimento formale": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

"Apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegue finalità di formazione professionale;

"Apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

"Certificazione delle competenze": procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.

Art. 3.

Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione

[1] L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

[2] L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).

[3] Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.

[4] Si possono conseguire CFP:

- a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
- b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6.

[5] L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli artt. 4, 5 e 6.

[6] A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

[7] Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

[8] Al momento dell'iscrizione all'albo si accreditano:

- a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- b) in caso di prima iscrizione all'albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- c) in caso di prima iscrizione all'albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- d) in caso di prima iscrizione all'albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

[9] I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

[10] Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Art. 4.

Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale

[1] Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'Allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

[2] Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al primo comma organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.

[3] Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al primo comma organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.

[4] Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al primo comma, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

[5] Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività.

[6] È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Art. 5.

Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale

[1] Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'Allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

[2] La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'Allegato A.

Art. 6.

Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale

[1] Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'Allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Art. 7.

Autorizzazione

[1] In conformità al disposto dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi del terzo comma e quarto dell'art. 3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

[2] Le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (Allegato B).

[3] Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.

[4] La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al primo comma; agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.

[5] Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali.

[6] Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, verranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

Art. 8.

Compiti del Consiglio nazionale Ingegneri

[1] In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 , sono compiti del Consiglio nazionale Ingegneri:

- a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
- b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
- c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
- d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale;
- e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art. 4, sesto comma, del presente regolamento;
- f) la concessione delle autorizzazioni delle associazioni di iscritti agli albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- g) il riconoscimento di singole attività formative non incluse tra quelle indicate nell'Allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art. 3, quinto comma, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
- h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Art. 9.

Compiti degli Ordini territoriali

[1] In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 , sono compiti degli Ordini territoriali:

- a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 , in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
- c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
- d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
- e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3, quinto comma, del presente regolamento.

[2] Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

Art. 10.

Compiti degli iscritti

[1] In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 , sono compiti degli iscritti agli Ordini:

a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

Art. 11.

Esonero

[1] Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

a) maternità o paternità, per un anno;

b) servizio militare volontario e servizio civile;

c) grave malattia o infortunio;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

[2] Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art. 3, settimo comma, del presente regolamento.

Art. 12.

Sanzioni

[1] Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art. I, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 7-8-2012, n. 137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del presente regolamento, il consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Art. 13.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

[1] L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dall'1 gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

[2] Agli iscritti all'albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

[3] Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

[4] Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Allegato A

Attività di formazione e relativa equivalenza in CFP

APPRENDIMENTO NON FORMALE

Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio nazionale	max 3 CFP/evento	1 ora = 1 CFP
	max 9 CFP/anno	
Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP/evento	1 ora = 1 CFP
	max 9 CFP/anno	
Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

APPRENDIMENTO INFORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP/anno
	Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP/pubblicazione
	Brevetti		10 CFP/ brevetto
Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio nazionale		max 5 CFP/anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere / ingegnere junior		3 CFP
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale		Valutati caso per caso

APPRENDIMENTO FORMALE

Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca		30 CFP/anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

Allegato B

Indirizzi generali di cui all'art. 7, secondo comma, del regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21 giugno 2013

Tabella A: CAPACITÀ ECONOMICHE E GIURIDICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI UTILIZZATI PER VALUTARE I REQUISITI	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Presenza nello Statuto (o documento simile) della finalità formativa	Indicazione della formazione professionale tra i propri fini statuari	Statuto e/o Atto costitutivo	Scansione dello statuto o dell'atto costitutivo
Costituzione dell'ente	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante con la indicazione della data di costituzione dell'ente		Autodichiarazione del legale rappresentante
Volume d'affari derivante dall'attività di formazione maggiore o uguale al 51% del totale del volume d'affari	Valore % sul totale del fatturato	Ultimo bilancio approvato o documento contabile finanziario equivalente	Compilazione on-line del prospetto di bilancio o scansione dell'ultimo bilancio approvato, accompagnato dalla documentazione attestante la verifica da parte di un revisore contabile
Solidità patrimoniale e finanziaria	Per l'analisi del bilancio utilizzare i più comuni indici di bilancio: - Indici di liquidità - Patrimonio netto maggiore o uguale a zero.	Ultimo bilancio approvato	Compilazione on-line del prospetto di bilancio o scansione dell'ultimo bilancio approvato accompagnato dalla documentazione attestante la verifica da parte di un revisore contabile
Assenza di stato di fallimento	Assenza di: - Stato di fallimento - Liquidazione coatta - Concordato preventivo o procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni		Autodichiarazione del legale rappresentante

Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti			Autodichiarazione del legale rappresentante
Affidabilità del legale rappresentante	Possesso dei poteri di rappresentanza	Atto che attesti il potere di rappresentanza: atto costitutivo o statuto o verbale di nomina successivo e copia di un documento valido del legale rappresentante	Autodichiarazione del legale rappresentante
Assenza di condanne in capo a legale rappresentante, amministratori, direttori di sede, dirigenti muniti di rappresentanza, soci in nome collettivo o accomandatari	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi a danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso, corruzione, frode, riciclaggio - Assenza di misure cautelari o sanzioni interdittive - Assenza di divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione 	Autodichiarazione	Autodichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti e riportanti i requisiti richiesti
Disponibilità al controllo, anche sotto forma di verifica ispettiva, della sussistenza di tutte le modalità e condizioni indicate nel presente allegato		Autodichiarazione	Autodichiarazione del legale rappresentante
Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999)		Autodichiarazione	Autodichiarazione del legale rappresentante
Rispetto della normativa in tema di lavoro per dipendenti e collaboratori		Autodichiarazione	Autodichiarazione del legale rappresentante

Tabella B: CAPACITÀ INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità)

Requisiti richiesti: Disponibilità e accessibilità dei locali

DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
<p>Documento* attestante la disponibilità esclusiva per almeno tre anni, a partire dalla data della domanda, di aule, laboratori ed altri spazi strutturali destinati allo svolgimento delle attività formative nelle forme consentite dalla legge</p> <p>* (Contratto di locazione, contratto di comodato, titolo di proprietà. Tutti i contratti devono essere registrati presso gli uffici preposti ai sensi delle norme vigenti)</p>	<p>Autodichiarazione del legale rappresentante che riporti gli estremi della registrazione del titolo di disponibilità dell'immobile e dei relativi contraenti</p>
<p>Dichiarazione del datore di lavoro del numero di lavoratori occupati alle dipendenze o sotto qualsiasi altra forma contrattuale</p>	<p>Autodichiarazione del legale rappresentante</p>
<p>Visura catastale relativa ad ogni sede operativa</p>	<p>Scansione digitale della visura catastale relativa ad ogni sede operativa</p>
<p>Perizia tecnica descrittiva, corredata da grafico indicativa dei locali in esame, sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche con riferimento alla normativa vigente</p> <p>oppure</p> <p>Dichiarazione ASI competente per territorio (legge 13/1989)</p> <p>Dichiarazione ufficio tecnico comunale competente (D.M. 236/1989)</p>	<p>Scansione digitale della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativa dei locali in esame</p> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - della dichiarazione ASL competente per territorio - della dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale <p>oppure</p> <p>autodichiarazione del legale rappresentante che attesta il rispetto delle norme vigenti per l'accessibilità ai disabili</p>

Requisiti richiesti: Sicurezza sul luogo di lavoro

DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
<p>Documento di valutazione dei rischi disponibile presso la propria sede operativa</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso del documento di valutazione dei rischi presso la propria sede operativa</p> <p>oppure</p> <p>Scansione digitale della autocertificazione del legale rappresentante in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente</p>
<p>Nominativo dell'RSPP</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, che indichi il nominativo dell'RSPP</p>

<p>Organigramma della sicurezza (sottoscritta dal legale rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione</p>	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o scansione dell'organigramma della sicurezza (sottoscritte dal legale rappresentante), che indichi i nominativi dei soggetti coinvolti nel servizio di prevenzione e protezione</p>
<p>Attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, rilasciato al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), istituito a seguito dell'accordo Stato-regioni 26-1-2006</p> <p>Nel caso di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso datore di lavoro:</p> <p>- scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. 16-1-1997</p> <p>ovvero</p> <p>- scansione dell'attestato di frequenza al corso istituito a seguito dell'accordo Stato-regioni di cui all'art. 34 del D. Leg. 9-4-2008, n. 81</p>	<p>Scansione dell'attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato al responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-regioni 26-1-2006</p> <p>Nel caso di svolgimento dell'incarico da parte dello stesso datore di lavoro:</p> <p>- scansione dell'attestato di frequenza al corso conforme al D.M. 16-1-1997</p> <p>Ovvero</p> <p>- scansione dell'attestato di frequenza al corso istituito a seguito dell'accordo Stato-regioni di cui all'art 34 del D. Leg. 9-4-2008, n. 81</p>
<p>Attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, rilasciato dall'addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP), istituito a seguito dell'Accordo Stato-regioni del 26-1-2006</p>	<p>Scansione dell'attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, rilasciato all'addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP), istituito a seguito dell'accordo Stato-regioni 26-1-2006</p> <p>oppure</p> <p>ove previsto ai sensi della normativa vigente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante di essere esenti dalla nomina dell'ASPP</p>
<p>Attestato di frequenza al corso per addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente</p>	<p>Scansione dell'attestato di frequenza al corso per addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente</p> <p>oppure, ove previsto ai sensi della normativa vigente:</p> <p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante di essere esenti dalla nomina dell'addetto alla gestione delle emergenze antincendio</p> <p>e</p> <p>per scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti</p> <p>scansione dell'Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28-11-1996, n. 609 per i lavoratori incaricati</p>
<p>Attestato di frequenza al corso per addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa vigente</p>	<p>Scansione dell'attestato di frequenza al corso per addetti al pronto soccorso ai sensi della normativa vigente</p>
<p>Attestato di frequenza al corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2 del DM 16-1-1997)</p>	<p>Scansione dell'attestato di frequenza al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del DM 16-1-1997)</p>

	<p>oppure, nei casi previsti dalla normativa vigente:</p> <p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che l'ente non ricade tra le categorie di soggetti che debbano eleggere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p>
<p>Autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL competente per territorio, oppure nullaosta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con scansione della planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente</p>	<p>Scansione dell'autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL competente per territorio, oppure nullaosta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con scansione della planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente</p>
<p>Certificato valido di prevenzione incendi (CPI)</p> <p>oppure</p> <p>- per attività non soggette al CPI:</p> <p>perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che l'attività non è soggetta a CPI</p> <p>- per i centri di formazione pubblici:</p> <p>perizia firmata dal dirigente capo dell'ufficio tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente</p> <p>oppure</p> <p>- nelle more del rilascio del certificato:</p> <p>ricevuta di invio della documentazione ai vigili del fuoco</p>	<p>Scansione del certificato valido di prevenzione Incendi (CPI)</p> <p>oppure</p> <p>- per attività non soggette al CPI</p> <p>scansione della perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente (tramite la descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, dei dispositivi antincendio e delle vie di fuga) e che l'attività non è soggetta a CPI</p> <p>- per i centri di formazione pubblici:</p> <p>scansione della perizia firmata dal dirigente capo dell'ufficio tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente</p> <p>oppure</p> <p>- nelle more del rilascio del certificato:</p> <p>scansione della ricevuta di invio della documentazione ai vigili del fuoco</p>
<p>Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico e termico/ condizionamento nel caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice</p> <p>Dichiarazione di conformità deve essere corredata, ai fini della validità della stessa, dal progetto e dalla relazione tecnica riportante la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di realizzazione parziale di impianti è necessario che la relazione tecnica indichi espressamente la compatibilità con gli impianti preesistenti.</p> <p>oppure</p> <p>nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, del DPR 37/2008, dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che l'impianto è conforme alle normative vigenti</p>	<p>Scansione della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico e termico/ condizionamento nel caso di impianto autonomo) ai sensi della normativa vigente in materia, rilasciata dalla ditta installatrice.</p> <p>La dichiarazione di conformità deve essere corredata, ai fini della validità della stessa, dal progetto e dalla relazione tecnica riportante la tipologia dei materiali utilizzati e la conformità alla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di realizzazione parziale di impianti è necessario che la relazione tecnica indichi espressamente la compatibilità con gli impianti preesistenti.</p> <p>oppure</p> <p>nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, del DPR 37/2008, scansione della dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale che l'impianto è conforme alle normative vigenti.</p>

<p>Denuncia dell'impianto di terra all'ISPEL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi.</p> <p>oppure</p> <p>Modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (DPR 462/2001) trasmessa dal datore di lavoro all'ISPEL o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa in esercizio dell'impianto stesso.</p> <p>oppure</p> <p>Verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da ente accreditato</p>	<p>Scansione della denuncia dell'impianto di terra all'ISPEL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalla vigente normativa all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi.</p> <p>oppure</p> <p>Scansione del modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (DPR 462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all'ISPEL o altro ente accreditato, entro 30 giorni della messa in esercizio dell'impianto stesso</p> <p>e</p> <p>scansione del verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato, dall'ASL, dall'ARPA o da ente accreditato.</p> <p>oppure</p> <p>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, che attesti che non sono stati superati i termini di cui all'art. 4, primo comma del DPR 462/2001</p>
<p>Verbale di verifica periodica, da parte del l'ASL o di un ente notificato, degli impianti ascensori</p>	<p>Scansione del verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un ente notificato, degli impianti ascensori</p> <p>oppure</p> <p>dichiarazione del legale rappresentante che attesti che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'impianto ascensore</p> <p>oppure</p> <p>nel caso in cui l'impianto ascensori è stato installato da meno di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scansione della comunicazione protocollata dal comune con il solo allegato "dichiarazione di conformità" rilasciato dalla ditta installatrice; - scansione della comunicazione da parte del comune del numero di matricola attribuito all'impianto
<p>Ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più di un anno</p>	<p>Scansione dell'ultima ricevuta di avvenuta manutenzione degli estintori rilasciata da ditta autorizzata da non più di un anno</p> <p>oppure</p> <p>se gli estintori sono stati installati da meno di un anno scansione della ricevuta dell'avvenuta installazione in conformità alla normativa vigente</p>
<p>Certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal sindaco del comune di pertinenza</p>	<p>Scansione del certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal sindaco del comune di pertinenza</p>

<p>oppure</p> <p>certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito albo professionale</p> <p>oppure</p> <p>perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'ufficio tecnico.</p> <p>In caso di modifiche strutturali intercorse sarà necessario produrre una documentazione aggiornata</p> <p>oppure</p> <p>in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici e da parte delle stesse scuole pubbliche dichiarazione a firma del dirigente scolastico della scuola stessa che attesti di aver inoltrato al competente ufficio del comune nel quale insiste l'edificio scolastico, il rilascio della certificazione suddetta</p>	<p>oppure</p> <p>certificato di collaudo statico redatto da tecnico abilitato ed iscritto ad apposito albo professionale</p> <p>oppure</p> <p>scansione della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell'ufficio tecnico.</p> <p>In caso di modifiche strutturali intercorse sarà necessario produrre una documentazione aggiornata</p> <p>oppure</p> <p>in mancanza dei requisiti richiesti da parte degli enti che utilizzano locali di edifici scolastici pubblici e da parte delle stesse scuole pubbliche dichiarazione a firma del dirigente scolastico della scuola stessa che attesti di aver inoltrato al competente ufficio del comune nel quale insiste l'edificio scolastico, il rilascio della certificazione suddetta</p>
<p>Denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della sede operativa</p>	<p>Dichiarazione del legale rappresentante che attesta la denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della sede operativa</p>

Tabella C: CAPACITÀ LOGISTICHE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA POSSEDERE	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Adeguatezza complessiva dei locali della sede operativa	Almeno 130 mq netti di superficie (esclusi gli eventuali laboratori) di cui almeno 40 mq destinati alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, coordinamento e accoglienza) ai percorsi e ai servizi igienici	Planimetria, sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato che riporti ad un sufficiente livello di dettaglio tutte le informazioni sugli ambienti (porte, finestre, destinazioni d'uso)	Scansione della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato
Adeguatezza delle aule	Almeno 2 aule, di superficie superiore ai 30 mq netti: 1 aula informatica con almeno 15 postazioni Pc. Ciascuna postazione deve essere pari ad almeno 2 mq		

<p>Adeguatezza dei laboratori</p>	<p>- Almeno 30 mq netti di superficie</p> <p>- Attrezzature adeguate alle tipologie formative proposte</p>	<p>Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato</p> <p>oppure</p> <p>Dichiarazione del legale rappresentante che attesti che le attività formative offerte non necessitano di laboratori</p> <p>oppure</p> <p>Dichiarazione del legale rappresentante, della disponibilità anche temporanea di laboratori per attività formative particolarmente complesse</p>	<p>Scansione della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato</p>
<p>Adeguatezza didattica e tecnologica delle attrezzature e degli strumenti dell'aula informatica</p>	<p>Almeno 15 computer, di età non superiore ai tre anni</p> <p>Almeno 1 stampante</p> <p>Disponibilità della connessione internet per ciascuna postazione</p> <p>Disponibilità della connessione senza fili con sufficiente larghezza di banda in tutte le aule e i laboratori in cui si tengono attività formative</p>		<p>Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il possesso dell'attrezzatura informatica</p>
<p>Adeguatezza degli arredi e della tecnologica didattica (aule)</p>	<p>Almeno 15 postazioni individuali studio-lavoro per aula</p> <p>1 lavagna a fogli mobili o lavagna fissa</p> <p>1 lavagna luminosa</p> <p>1 videoproiettore</p>		<p>Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il possesso dell'attrezzatura per la didattica</p>
<p>Adeguatezza H/W e S/W per la gestione delle attività della sede operativa</p>	<p>Almeno 4 computer e una stampante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione amministrativo-contabile - la gestione di banche dati - la gestione delle attività di coordinamento e di controllo 		<p>Autodichiarazione del legale rappresentante per attestare il possesso dell'attrezzatura informatica</p>

Tabella D: COMPETENZE PROFESSIONALI (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Competenze direzione	<p>La funzione di direttore dell'ente di formazione deve essere ricoperta da persona che abbia i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di istruzione: diploma secondario superiore - esperienza lavorativa: almeno 3 anni in posizione di responsabilità in attività di: coordinamento, progettazione, amministrazione, gestione risorse umane nel settore della formazione professionale e tecnica 	Curriculum professionale
Competenze docenza	<p>I docenti devono possedere i seguenti requisiti minimi</p> <p>In alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laurea - diploma se accompagnato da una significativa esperienza professionale nell'area di docenza pari ad almeno 5 anni - per l'area tecnico-pratica in alternativa alle precedenti: almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell'area professionale e/o di insegnamento nell'area di docenza 	Curriculum professionale

Tabella E: EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE (requisiti di ammissibilità)

REQUISITI RICHIESTI	INDICATORI E VALORI SOGLIA	DOCUMENTI DA CONSEGNARE
Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti sull'attività formativa (gli utenti intervistati devono essere almeno l'80% degli utenti che hanno terminato il corso di formazione)	La rilevazione della soddisfazione degli utenti si dovrà basare su un modello standard definito dal Consiglio nazionale degli ingegneri. Lo stesso Consiglio nazionale degli ingegneri pubblicherà a regime una serie di indicatori e corrispondenti valori soglia che dovranno rappresentare dei valori minimi di riferimento per le strutture (ad esempio soddisfazione sulla qualità del docente, sulle modalità di erogazione, gli orari, adeguatezza di aule e supporti, ecc.)	Dichiarazione del legale rappresentante in cui si assume l'impegno ad adottare il modello definito dal Consiglio nazionale degli ingegneri per la rilevazione della soddisfazione dell'utente al termine di ogni attività formativa realizzata